DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 1977

relativa alla fornitura d'urgenza di latte scremato in polvere vitaminizzato acquistato sul mercato della Comunità e destinato al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare a favore delle Filippine

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(77/200/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 1298/76 del Consiglio, del 1° giugno 1976, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi internazionali (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2017/76 (4), in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2018/76 del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativo alla fornitura complementare di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1976, a taluni paesi in via di sviluppo, organismi internazionali ed organismi non governativi (5), prevede, fra l'altro, che siano messe a disposizione del Programma alimentare mondiale (PAM) 10 000 tonnellate di latte scremato in polvere; che il PAM ha chiesto la fornitura di 432 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, a favore delle Filippine;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1298/76 dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che se i quantitativi di latte scremato in polvere giacenti nelle scorte pubbliche non hanno le caratteristiche necessarie alla loro particolare destinazione, ove quest'ultima richieda segnatamente l'aggiunta di vitamine, la fornitura avvenga tramite acquisto di latte scremato in polvere sul mercato della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1298/76, quando si tratta di azioni d'urgenza si può ricorrere alla trattativa privata per determinare le spese d'inoltro;

considerando che, tenuto conto della necessità di recare un aiuto immediato, s'impone il ricorso ad una procedura di trattativa privata per tale fornitura;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 1298/76 e (CEE) n. 2018/76, l'organismo d'intervento tedesco procede alla fornitura al PAM di una partita di 432 tonnellate di latte scremato in polvere vitaminizzato, acquistato sul mercato della Comunità a favore delle Filippine.

2. Il latte scremato in polvere risponde:

— per quanto concerne la qualità, ai requisiti specificati nell'allegato della presente decisione,

— per quanto concerne l'imballaggio, ai requisiti specificati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/68 della Commissione, del 27 luglio 1968, relativo alle modalità d'applicazione per l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1457/75 (7).

3. Il fornitore designato nel contratto a trattativa privata di cui all'articolo 3 fornisce in via supplementare il 5 % di sacchi vuoti identici a quelli contenenti la merce.

4. L'imballaggio del latte scremato in polvere deve recare, in lettere di almeno un centimetro di altezza, la seguente dicitura:

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 146 del 4. 6. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 224 del 16. 8. 1976, pag. 2.
(6) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 34.
(7) GU n. L 145 del 6. 6. 1975, pag. 17.

« Skimmed-milk powder enriched with vitamins A and D / Gift of the European Economic Community / World Food Programme Action / Manila ».

Articolo 2

1. La consegna è da effettuarsi in un porto da designare nell'offerta, scelto tra i porti della Comunità accessibili alle navi di alto mare ed aventi un collegamento regolare con il paese destinatario.

2. La consegna nel porto d'imbarco ha luogo ad una data fissata dall'organismo d'intervento tedesco e comunque dopo il 25 marzo e prima del 10 aprile 1977.

3. La consegna si considera effettuata al momento nel quale la merce è depositata nel punto d'esportazione, nel luogo designato dal PAM o dal suo mandatario.

Articolo 3

1. L'importo delle spese d'inoltro del latte scremato in polvere vitaminizzato, viene determinato dall'organismo d'intervento tedesco mediante trattativa privata, alle condizioni meno onerose.

2. L'organismo d'intervento trasmette immediatamente alla Commissione copia del contratto a trattativa privata.

3. L'organismo d'intervento garantisce entro un termine di 30 giorni al massimo dopo il giorno della presa in consegna da parte del PAM un contributo forfettario di 80 unità di conto per tonnellata di latte scremato in polvere vitaminizzato consegnato.

Articolo 4

Per il latte scremato in polvere vitaminizzato fornito in base alla presente decisione non si accordano restituzioni né importi compensativi (monetari o adesione).

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

Requisiti di qualità del latte scremato in polvere

a) tenore di materie grasse :	al massimo 1,5 % ;
b) tenore d'acqua :	al massimo 4,0 % ;
c) acidità totale espressa in acido lattico :	al massimo 0,15 % (18° Dornic) ;
d) ricerca di neutralizzanti :	negativo ;
e) additivi autorizzati :	nessuno ;
f) prova di fosfatasi :	negativo ;
g) solubilità :	al massimo 0,5 ml (minimo 99 %) ;
h) grado di purezza :	al minimo disco B (15,0 mg) ;
i) tenore di germi :	al massimo 50 000 per g ;
k) titolo di colibacilli :	negativo in 0,1 g ;
l) sapore e odore :	schietti ;
m) aspetto :	colore bianco o leggermente giallastro, assenza di impurità e di particelle colorate ;
n) tenore in vitamine :	
aa) vitamina A :	almeno 5 000 u.i./100 g ;
bb) vitamina D :	almeno 500 u.i./100 g.